

## LA STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO' PAVESE STATUTO

### Art. 1 - Costituzione – Sede - Durata

1. E' costituita un'Associazione senza scopo di lucro, denominata "STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPO PAVESE", di seguito semplicemente indicata come "Associazione", con sede legale ed amministrativa in Piazza Vittorio Veneto 24, 27043 Broni Pavia, presso la sede del Consorzio Tutela Oltrepò Pavese.
2. L'Associazione potrà operare anche in altri luoghi, sia in Italia che all'estero, scelti dal Comitato di Gestione, di cui all'art.2, comma 1, lettera c) della legge 27 luglio 1999, n. 268, qui denominato Consiglio di Amministrazione, e ritenuti utili al raggiungimento degli scopi sociali.
3. La durata dell'Associazione è fissata fino al 31/12/2050.
4. L'Assemblea degli Associati potrà con propria deliberazione disporre la proroga della durata o l'anticipato scioglimento dell'Associazione.

### Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione persegue l'affermazione dell'identità storica; culturale, ambientale, economica e sociale dell'area di riferimento, definita secondo i confini della zona del Disciplinare di Produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Oltrepò Pavese", attraverso la realizzazione dei seguenti scopi:
  - a) valorizzare e promuovere attraverso il turismo le produzioni vitivinicole ed agricole, le attività agroalimentari, la produzione di specialità enogastronomiche e le produzioni dell'economia ecocompatibile;
  - b) incentivare lo sviluppo economico territoriale mediante la promozione di una offerta turistica integrata, costruita sulla qualità dei prodotti e dei servizi, e favorire azioni di commercializzazione turistica dell'Oltrepò Pavese individuando i mercati o i target dotandosi di eventuali strutture proprie adatte allo scopo;
  - c) valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti in Oltrepò Pavese;
  - d) proporre una segnaletica informativa di pubblica utilità e di servizio con il logo della Associazione, identificativo dell'area di riferimento e del vino;
  - e) definire, nel rispetto delle finalità sopra enunciate, il Regolamento di Gestione della Associazione ed il disciplinare per ogni singola categoria di attività, con particolare riferimento agli standard minimi di qualità dell'accoglienza e dei servizi da parte delle aziende e delle imprese associate;
  - f) promuovere lo sviluppo di una moderna imprenditorialità, capace e motivata, attraverso la formazione e l'aggiornamento professionale;
  - g) garantire agli associati l'informazione di base e l'assistenza i sugli adempimenti prescritti dalle norme in vigore per l'esercizio della specifica attività od occorrenti per l'adeguamento agli standard di qualità, definiti ed approvati dall'Associazione;
  - h) esercitare un'azione di controllo sulla rispondenza delle situazioni aziendali e produttive agli standard di qualità;
  - i) diffondere l'immagine e la conoscenza dell'Oltrepò Pavese attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, gestione di centri di informazione, azioni di commercializza-

zione ed attività di rappresentanza nell'ambito di manifestazioni ed iniziative fieristiche;

- l) pubblicare materiale promozionale e divulgativo atto alla maggiore diffusione della conoscenza dell'Oltrepò Pavese e di tutta la zona di produzione;
- m) promuovere il turismo del vino e tutte le forme di attività ad esso collegate, ivi comprese quelle esercitate dalle associazioni per la promozione delle attività culturali, economiche, ricreative, ambientali;
- n) favorire l'applicazione di tecniche e indizi di programmazione e gestione urbanistica e di architettura del paesaggio, volti a valorizzare le caratteristiche dei territori interessati alla produzione dei vini anche determinando proposte e indirizzi per la predisposizione dei piani regolatori dei Comuni dei territori del vino;
- o) promuovere attività di informazione ed educazione alimentare e la realizzazione di iniziative di educazione alla salute e favorire un corretto approccio con il vino;
- p) favorire l'integrazione socioeconomica tra viticoltura, turismo, enogastronomia e attività connesse nel campo della cultura, dell'informazione e della realizzazione di iniziative di animazione e caratterizzazione dell'area di riferimento;
- q) realizzare iniziative a carattere scientifico, tecnico, commerciale e centri di documentazione per dotare il distretto di un'adeguata capacità informativa;
- r) svolgere attività di studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali;
- s) rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli associati, qualora convergenti, tutelandone il logo ed il nome in ogni sede;
- t) definire accordi di collaborazione con altre Strade del Vino o organismi turistici e di formazione turistica di zone vicine.

### Art. 3 - Soci

1. Gli appartenenti all'Associazione saranno definiti "soci" o "associati" e si divideranno nelle categorie infra disciplinate.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:
  - a) produttori vitivinicoli singoli o associati e imbottiglieratori;
  - b) produttori specializzati in produzioni alimentari tipiche dell'area di riferimento;
  - c) consorzi per la tutela e promozione dei prodotti a denominazione di origine;
  - d) Comuni, enti locali pubblici e privati, Comunità montane interessate al territorio dell'Oltrepò Pavese, l'Amministrazione provinciale, la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia, le Associazioni professionali presenti nel territorio della Provincia di Pavia;
  - e) enoteche, botteghe del vino e dei prodotti alimentari tipici;
  - f) esercenti l'attività di ristorazione e ricettive;
  - g) albergatori ed esercenti attività di alloggio extra alberghiera;
  - h) esercenti l'attività dell'agriturismo;
  - i) imprese artigiane e commerciali con attività strettamente attinenti con gli scopi dell'Associazione;
  - l) associazioni culturali e turistiche locali con scopi sociali attinenti a quelli della presente Associazione e Istituti professionali scolastici dei settori interessati.

m) altri soggetti, individuati dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali.

3. Il numero degli associati è illimitato,

4. Requisito indispensabile dell'aspirante socio, per essere ammesso a fare parte della Associazione, oltre quanto stabilito nel Regolamento Interno, di cui infra all'art. 2, è la presenza costante sul territorio della provincia di Pavia con proprie strutture produttive o con proprie sedi o, in ogni caso, con rappresentanze stabili.

5. Per quanto riguarda le aziende di cui alle lettere a), b), del primo comma di questo articolo possono essere ammesse a far parte della Associazione solo quelle aziende che sono iscritte ad un Consorzio di Tutela di prodotti dell'Oltrepò Pavese o quelle il cui prodotto è stato realizzato secondo le norme previste dai relativi disciplinari adottati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia.

6. Ai fini e per gli effetti del presente Statuto, i soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

7. I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

8. I soci ordinari sono coloro che entrano a far parte dell'Associazione dopo la costituzione.

9. Sia i soci fondatori che i soci ordinari e i soci nelle singole categorie di produzione, di commercio e di turismo, devono rientrare negli standard di qualità previsti dal disciplinare di qualificazione e sono tenuti al versamento della quota annua per la gestione dell'Associazione.

10. I soci sostenitori sono coloro che, pur non rientrando nelle categorie previste dall'art. 3, intervengono con iniziative di sostegno all'Associazione.

11. I soci onorari sono coloro ai quali lo specifico status è stato riconosciuto e conferito dall'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, per particolari meriti acquisiti nell'ambito dei settori di attività, di azione e di ricerca dell'Associazione.

#### **Art. 4 - Ammissione**

1. Le domande di ammissione debbono essere presentate per iscritto e devono contenere:

a) i dati idonei ad identificare il soggetto, persona fisica o società o ente, ed il suo rappresentante nei riguardi della Associazione;

b) la descrizione delle proprie caratteristiche operative e produttive;

c) la dichiarazione di accettazione del presente Statuto e di possedere i requisiti previsti nel Regolamento, di cui infra all'art. 21, per la categoria e l'attività svolta;

d) la sottoscrizione del relativo disciplinare;

e) l'impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno 3 anni consecutivi decorrenti da quello di iscrizione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, assunte le necessarie informazioni e svolti gli opportuni accertamenti, decide in merito all'accoglimento della domanda e alla iscrizione come socio ordinario, informandone il richiedente entro 45 giorni dal ricevimento della relativa domanda.

3. Lo status di socio, una volta acquisito, si conserva a tempo indeterminato, salvo quanto previsto al successivo art. 8.

#### **Art. 5 - Quote sociali e contributi**

1. Tutti i soci, ad esclusione dei soci onorari ai quali non sono richieste quote o contributi, si impegnano a:

a) versare una quota di ammissione iniziale di iscrizione diversificata per categoria di appartenenza;

b) versare una quota fissa annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza;

c) una quota annuale proporzionale, diversificata per categoria di appartenenza.

2. L'entità delle quote è determinata annualmente dall'Assemblea degli associati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di proporre all'Assemblea il versamento di contributi straordinari per particolari obiettivi.

3. L'Associazione può ricevere contributi finanziari da enti, altre associazioni, da privati, purché utilizzati per il raggiungimento degli scopi sociali.

4. Le quote di cui alle lettere a) b) e c) del comma 1 di questo articolo non sono rimborsabili neppure parzialmente.

#### **Art. 6 - Obblighi del socio**

1. L'associato si impegna:

a) a osservare pienamente le norme statutarie, le norme regolamentari e le delibere degli organi dell'Associazione e a promuovere ed agevolare gli scopi sociali;

b) a permettere ai componenti e/o agli incaricati del Consiglio di Amministrazione di accedere ai terreni e locali dell'associato, destinati alle attività di competenza dell'Associazione, al fine di consentire i controlli di competenza;

c) ad accettare che i componenti e/o gli incaricati del Consiglio di Amministrazione compiano verifiche sulla correttezza e veridicità della documentazione presentata dall'associato come prescritto dalle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Associazione;

d) a non recedere dall'adesione nei primi due esercizi dall'iscrizione.

2. Le attività di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma sono espletate nel pieno rispetto delle normative vigenti sulla tutela della riservatezza.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di associato dell'Associazione viene meno:

a) per decesso del titolare dell'impresa individuale o per estinzione o per scioglimento della società o dell'ente;

b) per cessazione dell'attività o alienazione dell'azienda;

c) per recesso volontario, da notificare a mezzo lettera raccomandata a.r. inviata al Consiglio di Amministrazione entro il 31 luglio di ciascun anno. Fatto salvo quanto previsto alla lettera d) dell'art. 6), il recesso comunicato nei termini avrà effetto alla chiusura dell'esercizio in corso;

d) per espulsione.

#### **Art. 8 - Espulsione**

1. Il socio che non adempie agli impegni nei confronti dell'Associazione o che violi le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento o le delibere degli organi sociali o che comunque provochi un danno agli interessi dell'Associazione potrà essere espulso dall'Associazione con provvedimento motivato adottato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Contro tale provvedimento il socio espulso potrà fare opposizione con le modalità di cui all'art. 23.

3. In nessun caso è prevista la restituzione delle quote associative e dell'eventuale contributo straordinario.

#### **Art. 9 - Subentro**

1. Nel caso di decesso del titolare dell'impresa individuale o di estinzione della società o dell'ente o di alienazione dell'azienda, di modifica della denominazione o della ragione sociale, gli aventi diritto possono presentare doman-

da scritta di subentro o di variazione nel termine di sessanta giorni.

2. La domanda, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, è documento valido per proseguire il rapporto associativo con gli stessi diritti ed obblighi del precedente associato. Il subentrante non è tenuto a pagare la quota di ammissione iniziale.

#### **Art. 10 - Sanzioni**

1. Il socio, che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell'Associazione in violazione delle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, di cui infra, o che comunque provochi un danno all'interesse ed all'immagine dell'Associazione, è soggetto alle seguenti sanzioni, graduate in relazione alla gravità della mancanza:

- a) richiamo a tenere un comportamento conforme al dovere di socio, pena l'applicazione delle sanzioni più gravi;
- b) sospensione temporanea dei diritti associativi e dei servizi dell'Associazione, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote sociali alle normali scadenze;
- c) espulsione dalla Associazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione, accertata una mancanza del socio, deve contestarla a quest'ultimo in modo preciso e dettagliato, comunicando le sanzioni stabilite entro 30 giorni dall'accertamento.

3. Avverso tale decisione il socio può ricorrere all'Arbitro Unico nei modi e nei termini previsti all'art. 23 del presente Statuto, entro i successivi 30 giorni, presentando le proprie giustificazioni, con eventuale esibizione dei documenti e delle prove a proprio discarico, in modo preciso e dettagliato, in forma scritta con lettera raccomandata. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione delle sanzioni.

Art. 11 .Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

2. Per i soci, l'appartenenza agli organi dell'Associazione non dà luogo alla corresponsione di gettoni di presenza o indennità di carica.

#### **Art. 12 - Assemblea dei Soci**

1. Nell'Assemblea ogni socio fondatore e ordinario, purché in regola con il pagamento delle quote sociali di cui all'art. 5, ha diritto ad un voto.

2. E' possibile la delega ad altro socio. Nessun socio può rappresentare più di due soci, oltre se stesso. L'Assemblea è convocata dal Presidente presso la sede dell'Associazione o in ogni altro luogo purché nell'area di riferimento, quando questi lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei soci o negli altri casi previsti dal presente Statuto o dalla legge, mediante avviso di convocazione da spedire a mezzo fax o altro mezzo elettronico o con lettera raccomandata almeno dieci giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria, o almeno venti giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea straordinaria.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere riportati l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilita per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione.

4. L'Assemblea in seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente

e, in caso di sua assenza o impedimento, da persona nominata dall'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi il verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da esso nominato, o dal Direttore, se nominato.

6. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

#### **Art. 13 - Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e di previsione dell'Associazione;
- b) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) approva il Regolamento con gli standard minimi di qualità;
- d) impartisce le direttive generali dell'Associazione;
- e) nomina i membri del Collegio Sindacale;
- f) determina l'ammontare delle quote sociali e i contributi.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dal termine dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, della metà più uno dei soci fondatori e ordinari; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

4. Le delibere, sia in prima che in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

#### **Art. 14 - Assemblea straordinaria**

1. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione;
- c) sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri;
- d) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega, di due terzi dei soci fondatori e ordinari e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti. In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci fondatori e ordinari e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti.

3. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

#### **Art. 15 - Consiglio di Amministrazione**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea. In ogni caso la metà più uno dei membri del Consiglio di Amministrazione devono essere rappresentanti della categoria di soci di cui alla lettera a) dell'art. 3.

2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

3. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri di amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, senza limitazioni, escluso quelle che per legge o per Statuto sono demandate all'Assemblea. Il Consiglio, in particolare:

- a) elegge il Presidente dell'Associazione scelto fra i consiglieri della categoria di soci di cui alla lettera a) dell'art. 3;
- b) elegge fra i suoi componenti il vice Presidente;
- c) redige il bilancio consuntivo e di previsione secondo le disposizioni di legge, corredati da una relazione sull'andamento della gestione;

- d) delibera sull'ammissione dei nuovi soci;
- e) delibera sull'espulsione dei soci;
- f) propone all'Assemblea il Regolamento Interno definente gli standard minimi di qualità;
- g) controlla i requisiti degli aderenti;
- h) nomina un eventuale Direttore, fissandone i compensi, ed assume e licenzia il personale dell'Associazione;
- i) nomina il Comitato Tecnico per la valutazione dei requisiti degli aderenti alla Associazione;
- l) delibera ogni altro atto di amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente, ogni qual volta questi lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta ogni quadrimestre. E' altresì convocato su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri.

5. La convocazione è fatta almeno sette giorni prima della riunione mediante fax o mezzo elettronico o con lettera raccomandata a.r. e deve contenere l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora, nonché le materie da trattare.

6. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe.

7. Il verbale della riunione è redatto dal Direttore, se nominato, ovvero da un consigliere scelto dal Presidente e sottoscritto dal Presidente e dal redattore. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 16 - Presidente e Vice Presidente**

1. Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) convoca e presiede l'Assemblea degli associati ed il Consiglio di Amministrazione;
- c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio di Amministrazione;
- d) propone al Consiglio l'eventuale nomina del Direttore e l'eventuale assunzione del personale;
- e) conferisce eventuali incarichi professionali a collaboratori esterni, sentito il Consiglio d'Amministrazione;
- f) vigila sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- g) conferisce procure, previa deliberazione del Consiglio, per singoli atti o categorie di atti.

2. In caso di assenza od impedimento del Presidente questi è sostituito dal Vice Presidente, se nominato.

#### **Art. 17 - Collegio Sindacale**

1. Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i soci e/o anche tra i non soci.

2. L'Assemblea nomina il Presidente e determina l'eventuale compenso del Collegio.

3. Il Presidente del Collegio può essere scelto fra i soci delle diverse categorie, ad esclusione di quella identificata alla lettera a) del comma secondo dell'art. 3.

4. Il Collegio svolge le funzioni di controllo amministrativo, dura in carica tre anni con possibilità di rielezione.

5. I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 18 - Patrimonio e Bilancio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'ammontare delle quote sociali e dei contributi di cui all'art. 5, dagli avanzi

di gestione, nonché dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.

2. L'esercizio economico-finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione sarà approvato entro 4 mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio.

#### **Art. 19 - Comitato Tecnico**

L'Associazione, per verificare i requisiti e il rispetto degli standard minimi di qualità degli aderenti può istituire un comitato composto da esperti e nominato dal Consiglio di Amministrazione che ne specifica i compiti e le modalità di lavoro.

#### **Art. 20 - Tenuta dei Libri**

Oltre ai libri espressamente prescritti dalla legge, l'Associazione tiene il libro dei soci, i libri dei verbali delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

#### **Art. 21 - Regolamento interno**

Il funzionamento tecnico e amministrativo nonché la definizione degli standard minimi di qualità sono disciplinati da un Regolamento Interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Nel Regolamento Interno possono essere stabilite le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni di eventuali dipendenti dell'Associazione.

#### **Art. 22 - Logo della Strada**

1. L'Associazione adotta un proprio logo che deve rappresentare l'integrazione tra la componente territoriale e produttiva dell'Oltrepò Pavese.

2. L'uso del logo viene concesso ai soci gratuitamente a tempo determinato durante la loro appartenenza all'Associazione al fine di armonizzare la comunicazione e la promozione del territorio oltrepadano.

#### **Art. 23 - Clausola compromissoria**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro eredi o legatari o aventi causa in genere), connesse all'interpretazione ed all'applicazione del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione, vengono deferite ad un arbitro unico, secondo la procedura adottata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia, che le parti dichiarano di accettare integralmente. L'Arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale di Milano, in considerazione anche delle indicazioni ricevute dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pavia. L'arbitrato avrà natura irrituale e l'Arbitro Unico deciderà secondo equità. Sede dell'arbitrato sarà Pavia.

#### **Art. 24 - Norma transitoria**

1. In sede di prima attuazione, per i soci fondatori si prescindono dalla verifica del possesso immediato dei requisiti che verranno stabiliti per tutti i soci in sede di adozione del Regolamento Interno definente gli standard minimi di qualità.

2. Il socio fondatore ha, peraltro, l'obbligo, sanzionato con la perdita dello status di socio, di provvedere all'adeguamento entro 12 mesi dalla adozione del Regolamento.

#### **Art. 25 - Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi in materia di associazioni.